

CAPITOLATO PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE MICRO NIDO COMUNALE

PERIODO DAL 1 GENNAIO 2025 AL 31 LUGLIO 2030.

Articolo 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio consiste nella gestione complessiva del servizio comprendente tutte le attività educative, alberghiere, amministrative. La gestione delle iscrizioni e l'introito delle rette e dei pasti è di competenza del concessionario. La struttura adibita a micro nido ha la capacità massima di 10 utenti, da tre mesi a tre anni. Il micro nido funziona tutti i giorni dell'anno, da settembre a luglio, per i giorni dal lunedì al venerdì, secondo la normativa vigente, garantendo quindi il servizio minimo delle 45 settimane di cui alla D.G.R. n° 20588 del 11 febbraio 2005, ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi dalla normativa e del giorno di ricorrenza del Santo Patrono del paese. L'orario di apertura è dalle ore 7,30 alle ore 17,30.

RETTE ASILO NIDO

Le iscrizioni si intendono per cinque giorni la settimana.

In considerazione di una analisi svolta sui costi che un gestore dovrebbe sostenere al fine della corretta organizzazione ed erogazione del servizio in oggetto e sugli introiti che dovrebbe ottenere al fine della copertura di tali costi per il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario del servizio, si ritiene necessario determinare il costo massimo della retta a tempo pieno (otto ore) al valore di complessivi €. 680,00 mensili + IVA al 5%, dal cui valore verranno poi calcolate proporzionalmente le altre rette in base agli orari di frequenza degli utenti iscritti e frequentanti.

Sarà possibile prevedere accessi a tempo parziale (mattina e pomeriggio) di orario pari a 4 ore.

La modulazione effettiva delle fasce orarie del servizio verrà stabilita in sede di contratto la cui tariffa sarà riproporzionata così come definito al periodo recedente. Sarà possibile in sede contrattuale ed in fase esecutiva di contratto rimodulare tali fasce orarie e le corrispondenti tariffe in conseguenza di necessità sopravvenute e debitamente motivate dal concessionario.

In caso di accesso anticipato e/o uscita posticipata, rispetto alle ordinarie fasce orarie di cui ai periodi precedenti, il concessionario applicherà le seguenti tariffe, che potranno essere rimodulate in conseguenza di necessità sopravvenute e debitamente motivate dal concessionario:

COSTO ORARIO AGGIUNTIVO SECONDO NECESSITA'

ad esclusivo utilizzo dei bambini iscritti al micro nido

COSTO COSTO CON IVA 5%

½ ora € 4,00 € 4,20

1 ora € 8,00 € 8,40

BABY-PARKING: €. 8,00 costo orario con iva 5% €.8,40: Il servizio è rivolto ai bambini non frequentanti il micro nido in età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, e sarà effettuato esclusivamente fuori dall'orario didattico.

LE RETTE INCLUDONO: spuntino a metà mattina e merenda; pannolini; salviettine igieniche e altri prodotti per l'igiene.

LE RETTE NON INCLUDONO IL PRANZO, il cui costo verrà corrisposto con la retta esclusivamente in caso di frequenza. Il costo di fornitura del pasto è a carico del soggetto concessionario che lo recupererà addebitando esclusivamente il costo effettivo sostenuto del pasto all'utente. Il gestore dovrà previamente comunicare e giustificare con nota scritta al protocollo comunale, il costo effettivo del pasto.

CONTRIBUZIONE DA PARTE DELL'ENTE

in considerazione della necessità di contenere per tutti le tariffe massime di cui sopra e, in particolare, determinare tariffe particolarmente agevolate a favore di alcuni utenti del servizio rientranti in alcune fasce di reddito ISEE meno favorevoli, si ritiene necessario erogare un contributo a favore del gestore, da porre a base di gara, di € 2.250,00 mensili che comprendono, quindi, sia la contribuzione comunale a parziale

copertura dei costi di organizzazione, orientativamente pari a €1.685,18, ed erogazione del servizio sia la riduzione delle rette a carico delle famiglie che rientrano nelle seguenti fasce di reddito ISEE meno favorevoli (requisito tra l'altro necessario per la partecipazione alla misura regionale cd. "Nidi gratis" alla quale il Comune intende al più presto aderire nuovamente), di cui alla situazione attuale la quota integrata al contributo è di circa € 550,00.

Tale contribuzione comunale sarà variabile (in aumento ovvero in diminuzione) in funzione dell'andamento dei costi di gestione del concessionario ovvero del numero delle famiglie che rientrino nelle fasce di agevolazione comunale sotto previste, il tutto ai sensi degli artt. 177 e 192 del D.Lgs. n. 36/2023.

Le fasce ISEE di agevolazione comunale sono le seguenti:

FASCIA 1	da €. 0,00 a €. 20.000,00	compartecipazione mensile Ente €. 100,00
FASCIA 2	da €. 20.001,00 a €. 40.000,00	compartecipazione mensile Ente €. 50,00
FASCIA 3	da €. 40.001,00 e per chi non presenta ISEE	non prevista compartecipazione;

Articolo 2 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO

Il gestore è tenuto a gestire il servizio educativo e sociale per la prima infanzia con propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale, nonché nel rispetto del progetto didattico-educativo-gestionale presentato.

Il servizio, in termini di personale, dovrà garantire la presenza delle figure stabilite dalla norma regionale al fine del corretto esercizio dell'attività. Si reputa, anche al fine di garantire ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023 la stabilità occupazionale del personale impiegato sul servizio, che il servizio possa essere correttamente gestito anche per il tramite di due educatori part-time e 2 operatori part-time.

In generale, il servizio educativo richiesto al gestore comprende:

a) l'offerta di un servizio educativo inteso come luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva di consentire al bambino il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali, mediante interventi che favoriscano l'autonomia del bambino, assicurando un'attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione dell'ambiente e la scelta delle proposte educative adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età dei bambini;

b) il sostegno alle capacità educative dei genitori, favorendo la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, fornendo altresì le dovute informazioni, assicurando un dialogo costante e la continuità educativa, anche mediante incontri con le famiglie dei bambini a livello individuale, di gruppo o assembleari;

c) la destinazione di particolare cura all'ambientamento del bambino, provvedendo a un inserimento graduale per consentire un favorevole adattamento al nuovo ambiente. Nel primo periodo l'educatore instaurerà un rapporto individualizzato in modo che il bambino si abitui gradatamente al nuovo ambiente e alla nuova figura di riferimento, secondo modalità concordate dagli educatori con i genitori.

Articolo 3 - DURATA

La durata dell'appalto è di cinque anni e mezzo a decorrere dal 1 gennaio 2025 al 31 luglio 2030.

Articolo 4 - ONERI A CARICO DEL GESTORE DEL SERVIZIO

Tutti gli oneri e le spese, riconducibili alla concessione del servizio di gestione di cui all'art.1 del presente Capitolato sono ad esclusivo carico dell'appaltatore del servizio e sono individuati, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, come segue:

- spese relative al personale (retribuzioni, oneri riflessi, assicurazioni specifiche, corsi di aggiornamento, fornitura di abbigliamento normativamente prescritto, dotazioni strumentali varie e quant'altro necessario all'ottimale svolgimento dei servizi concessi);

- forniture di alimenti, materiali per l'igiene e la cura del bambino e di pronto soccorso;
- forniture di materiali di cancelleria per la didattica e per l'ufficio;
- fornitura di presidi parafarmaceutici;
- manutenzione attrezzature varie in dotazione ed in generale manutenzione ordinaria dei beni mobili presenti presso il Micro Nido;
- adozione, modifica, stampa e diffusione di materiale di regolamentazione ed informativo relativo ai servizi in gestione (carta dei servizi e regolamenti vari).

L'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature necessarie sono consegnati all'appaltatore per tutta la durata dell'appalto nello stato in cui si trovano, come da apposito verbale di consegna.

Il gestore è tenuto alla riconsegna al Comune di Bienno di tutti i beni mobili, gli impianti fissi e le attrezzature presenti nelle strutture (compresi i beni eventualmente acquistati nel corso del periodo di concessione dal Comune di Bienno), nonché alla riconsegna, in buono stato di manutenzione, degli immobili oggetto del servizio, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale.

Inoltre il concessionario deve:

- rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e di C.C.N.L. applicabile al proprio settore;
- osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e ss. modifiche ed integrazioni;
- stipulare apposita polizza assicurativa per un'adeguata copertura dei danni provocati da incidenti agli operatori e agli utenti, durante o a causa dello svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, non coperti da assicurazioni obbligatorie;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite ai bambini utenti e ai loro familiari;
- predisporre il piano di formazione annuale del personale;
- altri eventuali adempimenti previsti dalle norme del settore.

Articolo 5 - IMPEGNI A CARICO DEL COMUNE DI BIENNO

Sono a carico del Comune le seguenti spese:

- il riscaldamento dell'asilo nido;
- l'energia elettrica dell'asilo nido;
- il telefono da utilizzare solo per i rapporti connessi alla presente concessione (ordine di prodotti alimentari, urgenze, contatti con il concessionario per urgenze ecc.) in uso comune con la scuola dell'infanzia;
- la pulizia del micro nido da effettuarsi per un'ora al giorno.

Il Comune, oltre alla concessione in uso gratuito dell'immobile, degli impianti e delle attrezzature, assume a proprio carico i seguenti oneri:

- a) la copertura assicurativa da incendio, furto ed atti vandalici, dei beni mobili ed immobili;
- b) la manutenzione straordinaria dei beni immobili, degli impianti e delle attrezzature;
- c) la sostituzione e l'acquisto degli arredi esterni e degli arredi interni ad uso dei bambini, in base ad effettiva necessità,
- d) il taglio erba e la manutenzione delle aree verdi;
- e) la disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne;
- f) approvazione, da parte della competente ASL locale del menù in uso presso la struttura;
- g) eventuali contributi da Enti Pubblici per la gestione dell'asilo nido competono esclusivamente e per intero al concessionario, mentre eventuali contributi per la manutenzione o adeguamento del fabbricato competono esclusivamente e per intero al Comune di Bienno.

Articolo 6 - REQUISITI / COMPITI DEL PERSONALE IMPIEGATO

L'intervento educativo presso l'asilo nido deve essere conforme agli standard gestionali previsti dalla vigente normativa in materia.

Nello svolgimento del servizio devono essere garantiti livelli di integrazione delle figure professionali presenti, nonché modalità di raccordo con l'Amministrazione, anche mediante la nomina di un coordinatore organizzativo.

Il personale impiegato (educatori e operatori) deve essere dotato dei titoli e delle capacità professionali stabilite dalla legge per lo svolgimento delle mansioni ad esso riconducibili.

Nello svolgimento del servizio deve essere garantito il rapporto personale impiegato/bambini presenti previsto per legge, per tanto si reputa che il servizio possa essere correttamente gestito anche per il tramite di due educatori part-time e 2 operatori part-time al fine di garantire ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023 la stabilità occupazionale del personale impiegato sul servizio di cui all'art. 2 del presente capitolato.

I turni del personale addetto devono essere articolati in modo da garantire la presenza continua del personale nei giorni di apertura dell'asilo nido.

Il gestore assicurerà, per tutta la durata del servizio, la continuità didattico-assistenziale.

Nella somministrazione dei pasti dovranno essere rispettate le tabelle dietetiche e nutrizionali stabilite dalla locale ASL e dalle normative vigenti, con riferimento alle differenti fasce di età degli utenti. Il servizio dovrà essere effettuato nei giorni di funzionamento del medesimo, nei giorni feriali, per l'intero anno, dal lunedì al venerdì, escluse le festività.

Il soggetto gestore dovrà attenersi alle prescrizioni igieniche richieste dalla vigente normativa.

La ditta si impegna a garantire la corretta tenuta dei registri di presenza dei bambini. Il personale della ditta è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

L'appaltatore solleva il Comune di Bienna da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni e libretti sanitari ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali assumendosi a proprio carico tutti gli oneri relativi a:

- a) retribuzione;
- b) contributi assicurativi e previdenziali;
- c) assicurazione infortuni.

Articolo 7 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Il gestore dovrà provvedere alla predisposizione di un proprio "documento di valutazione dei rischi", dichiarando di avere le figure professionali idonee all'applicazione dello stesso e dovrà inoltre comunicare il nominativo del responsabile della "Sicurezza".

E' posta ad esclusivo carico del concessionarie l'osservanza delle disposizioni di cui al D Lgs 81/2008 e s.m.i. e le derivanti responsabilità. Il concessionario deve provvedere all'approvazione di un proprio "piano di emergenza" dichiarando di avere le figure professionali idonee all'applicazione dello stesso e deve comunicare i nominativi dei Responsabili. Dovrà essere rispettato il piano delle emergenze già in uso dalle scuole dell'infanzia comunale e statale durante le prove di evacuazione.

Articolo 8 - D.LGS 101/2018 E S.M.I. (PRIVACY)

Le parti si impegnano reciprocamente a gestire e custodire tutti i dati di cui vengono a conoscenza durante il rapporto contrattuale instauratosi in seguito all'affidamento del servizio, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs 101/2018 e s.m.i.

Articolo 9 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' espressamente vietato cedere ad altri l'esecuzione, anche parziale, del servizio di cui al presente capitolato. La cessione senza consenso o qualsiasi atto diretto a nasconderle, autorizzano il Comune a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari.

Articolo 10 - CONTRATTO RECESSO E RISOLUZIONE

Il Comune può procedere ipso iure ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) gravi inadempienze nella conduzione del servizio quali la sospensione e/o l'interruzione del medesimo;
- b) mancato e/o non corretto pagamento delle retribuzioni e/o degli oneri previdenziali del personale impiegato;
- c) cessione del contratto;
- d) inserimento in servizio di personale qualitativamente e quantitativamente inadeguato;
- e) avviamento a carico del titolare o degli amministratori del concessionario di procedimenti penali;
- f) inosservanza delle disposizioni di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza;
- g) altre gravi negligenze e/o inadempienze nell'esecuzione del contratto tali da compromettere sia la regolarità sia la qualità del servizio.

L'esercizio del recesso e della volontà di avvalersi della risoluzione del contratto

devono essere comunicati alla controparte mediante lettera raccomandata A.R. almeno sessanta giorni prima della effettiva interruzione del servizio.